

Cassazione. È fondata la ricostruzione dei ricavi elaborata dalla superficie dei locali

# Anche un solo parametro legittima l'accertamento

## Utilizzabili le segnalazioni raccolte da più uffici

**Maria Grazia Strazzulla**

È legittimo l'accertamento che per la ricostruzione dei ricavi si basi su di un solo parametro, dato ad esempio dalla superficie dei locali ove è esercitata l'attività del contribuente. Qualora infatti il giudice del merito ritenga tale unico parametro non sufficiente a sostenere l'azione accertatrice del fisco, dovrà fornire nella propria sentenza adeguata e congrua motivazione.

È quanto afferma la Corte di Cassazione (sentenza 25129/09), con cui è stato esaminato il ricorso presentato dall'amministrazione tributaria avverso una

### PER I GIUDICI

Sostenere che un elemento non possa giustificare la pretesa delle Entrate non trova conferma nelle disposizioni di legge

sentenza d'appello che aveva dato ragione al contribuente e, conseguentemente, annullato un atto di accertamento emanato ai sensi dell'articolo 54 del Dpr 633/72, relativo alle rettifiche delle dichiarazioni Iva.

L'ufficio Iva di una cittadina laziale aveva proceduto ad un

avviso di rettifica relativamente all'anno 1989, alla stregua di una segnalazione effettuata da parte dell'ufficio imposte dirette della stessa città, che a sua volta aveva rettificato la dichiarazione dei redditi del contribuente, incrementando i ricavi sulla base della applicazione dei coefficienti presuntivi previsti dal Dpcm 16 maggio 1989.

Istauratosi il contenzioso dinanzi le Commissioni tributarie di merito, il contribuente uscì vittorioso dal giudizio di appello, in quanto la Commissione regionale aveva ritenuto l'accertamento in questione non sufficientemente attendibile, dal momento che esso era sostanzialmente sostenuto sulla base di un solo parametro, rappresentato dalla superficie del locale dove il contribuente svolgeva la propria attività.

L'Amministrazione finanziaria, tuttavia, proseguiva il contenzioso ricorrendo alla suprema Corte, eccependo innanzitutto che a monte l'accertamento iniziato dall'ufficio ai fini delle imposte sul reddito non era basato su di un solo parametro e che, comunque, non vi era disposizione normativa alcuna che impedisse lo svolgimento dell'azione di accertamento in quanto fondata su di un singolo elemento.

La Cassazione ha sostanzialmente dato ragione al Fisco, seguendo un duplice percorso interpretativo, uno sostanziale uno di diritto. Infatti, secondo i giudici l'articolo 54 del decreto Iva prevede che l'Amministrazione possa accertare l'imposta limitando il campo di indagine a elementi che dovessero emergere da segnalazioni provenienti da altri enti o uffici pubblici. Nel dettaglio, l'articolo 54, comma 4 (al tempo comma 5), del Dpr 633/72 - secondo l'attuale versione, che tiene conto delle modifiche intervenute nella organizzazione degli uffici fiscali - testualmente dispone che gli uffici dell'agenzia delle Entrate possano limitarsi ad accertare l'imposta o la maggiore imposta dovuta o non versata qualora, dalle segnalazioni effettuate da parte della direzione centrale accertamento, da una direzione regionale, da un ufficio della stessa Agenzia o di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza, da pubbliche amministrazioni, da enti pubblici ovvero dai dati dell'anagrafe tributaria, emergano elementi da cui sia possibile desumere corrispettivi o imposte in tutto o in parte non dichiarati o detrazioni in tutto o in parte non spettanti. In so-

stanza, dunque, l'Amministrazione può accertare il contribuente senza ulteriori attività istruttorie, sulla base di una segnalazione da parte dei soggetti ben identificati dalla norma. Applicato tutto questo al caso di specie, è corretto secondo la Corte che l'ufficio Iva (allora esistente) abbia proceduto alla rettifica sulla base della comunicazione eseguita da parte dell'ufficio imposte dirette (allora esistente).

Sul piano del diritto, la Corte fa tuttavia presente che la segnalazione dell'ufficio imposte dirette effettuata all'ufficio Iva non è atto indiscutibile, ma può essere vagliata dal giudice, così come qualsiasi elemento posto alla base di una rettifica o di un accertamento. Ma il giudice in questione deve poter offrire nella sentenza una congrua motivazione, cosa che secondo la Corte non emerge nel caso di specie. Infatti, la motivazione fornita dalla Commissione regionale, secondo cui l'accertamento basato su di un solo parametro non è sufficiente e come tale rende illegittimo l'azione del Fisco, è assolutamente carente, poiché a prescindere dalla sua bontà fattuale, tale affermazione, di per sé, non trova conforto nelle norme di legge.

### Lo stralcio

■ **Sentenza n. 25129 del 30 novembre 2009**

...a norma dell'articolo 54, Dpr 633/72, legittimamente l'ufficio Iva «può limitarsi ad accertare», in base agli elementi emergenti da segnalazioni provenienti da altri soggetti pubblici,

l'imposta o la maggiore imposta dovuta, prescindendo da una preventiva istruttoria. Tanto premesso, è evidente che la comunicazione dell'ufficio II.DD., al pari di ogni altra segnalazione, non è "indiscutibile" ma può e deve essere valutata dal giudice come ogni elemento posto a base di una rettifica, tuttavia gli elementi emergenti dalla suddetta segnalazione,

peraltro al pari di ogni altro elemento, possono essere disattesi solo sulla base di congrua motivazione. Nella specie, i giudici d'appello hanno motivato la ritenuta inattendibilità degli elementi desumibili dall'avviso di accertamento dell'Ufficio II.DD. di ..... affermando che esso era basato su di un unico parametro. Prescindendo dalla veridicità o meno di tale

affermazione, è da rilevare che nessuna disposizione prevede l'inattendibilità di un accertamento fondato su di un solo parametro, con la conseguenza che la motivazione resa in tali termini dai giudici d'appello, in assenza di ulteriori precisazioni, risulta assolutamente incongrua.